

# Polizza assicurativa collettiva

# Polizza assicurativa collettiva

- ▶ La legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 64 del 17 marzo 2017, ed entrata in vigore giorno 1 aprile 2017

# Polizza assicurativa collettiva

- ▶ ART. 7. legge gelli
- ▶ *(Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria).*
- ▶ Eventuale Rivalsa nei confronti del professionista in caso di dolo o colpa grave, esercitata dal P.M. corte dei conti.
- ▶ Ergo
- ▶ 1. responsabilità contrattuale in capo all'azienda sanitaria, che deve creare ambiente organizzativo favorevole alla gestione del rischio clinico.
- ▶ 2. responsabilità extracontrattuale in capo all'esercente le professioni sanitarie, per imprudenza e negligenza, (imperizia esclusa e depenalizzata) e che deve rispettare le buone pratiche cliniche e linee guida.

# Focus:

- ▶ Imperizia: Mancanza di abilità e di preparazione specifica \ inesperienza. (depenalizzata)
- ▶ Negligenza: Atteggiamento passivo e colposo nei confronti di obblighi o doveri, dovuto a pigrizia o insensibilità \ Grave disattenzione o dimenticanza.
- ▶ Imprudenza: Atto o comportamento palesemente contrastante con le norme di sicurezza dettate dalla ragione o dall'esperienza. \ Nel linguaggio teologico, la mancanza della virtù morale della prudenza

# Focus 1

- ▶ Si ha **responsabilità contrattuale** nel caso di *violazione di un dovere specifico*, derivante da un *precedente rapporto obbligatorio*, qualunque sia la fonte di quest'ultimo (*contratto, fatto illecito o altro*).
- ▶ Si ha, invece, **responsabilità extracontrattuale o aquiliana** nel caso di violazione del dovere generico del *neminem laedere*, cioè del dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica.

# Note 2

- ▶ **l'onere della prova:**
- ▶ nella *responsabilità contrattuale*, l'attore deve dimostrare soltanto l'esistenza dell'obbligazione e l'oggettivo inadempimento mentre è a carico del debitore l'onere di provare che l'inadempimento non è a lui imputabile;
- ▶ nella *responsabilità extracontrattuale* chi pretende il risarcimento dei danni (l'attore) deve dimostrare il fatto materiale, cioè la condotta dell'agente, il danno subito e il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, nonché la *colpa* (o il dolo) *dell'agente*;

# legge 24/2017 (Gelli-Bianco)

- ▶ ART. 10.
- ▶ *(Obbligo di assicurazione).*
- ▶ Assicurazione obbligatoria per le aziende sanitarie (responsabilità contrattuale anni 10)
  
- ▶ *(Obbligo di assicurazione).*
- ▶ Per l'esercente la professione sanitaria
- ▶ (Responsabilità extracontrattuale anni 5 e ne risponde economicamente al max per tre annualità già in legge)


# Polizza assicurativa collettiva lotto 1

- ✓ RIDUZIONE ED EQUILIBRIO DEI COSTI ASSICURATIVI
- ✓ OTTIMIZZAZIONE DEL CONTENUTO CONTRATTUALE
- ✓ GARANZIE, A TUTELA DEI CLIENTI E DEGLI ASSICURATI
- ✓ CREAZIONE DI UNA STATISTICA NAZIONALE
- ✓ MONITORAGGIO DELLE VARIAZIONI NORMATIVE E DELLE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI CHE POSSONO INFLUIRE SUL RISCHIO
- ✓ PRINCIPIO DI MUTUALITA' CON L'IMPOSSIBILITA' DA PARTE DEGLI ASSICURATORI DI RIFIUTARE UN ASSICURATO O DI DARGLI DISDETTA



# Lotto 1

## assicurazione responsabilità professionale

- ▶ Nel rispetto dei parametri fissati dalla Federazione, Massimale per ciascun assicurato euro 2.000.000,00
  - ▶ Assenza di franchigia
  - ▶ Retroattività illimitata
  - ▶ Postuma per gli Assicurati che cessano l'attività in corso di copertura assicurativa minimo 10 anni
  - ▶ Spese di lite sino a 500.000 euro
  - ▶ Premio unico per tutti i tsrm indipendentemente dall'attività prestata.
- 

# Lotto 1

## assicurazione responsabilità professionale

Importo premio a base d'asta  
(SOGGETTO A RIBASSO)

Il premio assicurativo sarà parte della quota di iscrizione all'albo e partirà dall'1 gennaio 2018

Il singolo TSRM pagherà in unica soluzione (MAV, cc/postale, ecc).

La copertura sarà garantita per chi regolarizza la propria posizione entro il 30 settembre.

Se un TSRM riceve richiesta di risarcimento nel periodo 01/01-30/09 e non ha ancora regolarizzato la sua posizione, ha tempo 15 giorni dalla denuncia per versare la quota.

La Federazione nazionale CPTSRM verserà i premi anticipati con dilazioni e rateazioni calcolati sulla base degli iscritti non sospesi e non cancellati.

# bando gara assicurazione

<http://www.tsrm.org/index.php/documentazione-di-gara-2/>

Visita il sito ufficiale e le faq